



Commento al progetto di ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

1. Situazione iniziale

La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria e prende misure protettive (art. 102 Cost.).

La legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all'articolo 4, i beni e i servizi d'importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) qualora l'offerta e la domanda di elettricità non dovessero più coincidere a causa di una produzione, una distribuzione e una capacità d'importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l'economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per affrontare una grave penuria di elettricità imminente o già sopraggiunta il Consiglio federale può avvalersi di diverse misure economiche (misure di gestione) secondo la LAP. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione (p. es. emanazione in contemporanea di limitazioni e divieti di utilizzo dell'energia elettrica e contingentamento dei grandi consumatori¹).

Come misura di gestione della domanda vengono attuati limitazioni e divieti di utilizzo dell'elettricità per determinati impieghi (impianti, apparecchi, servizi e attività).

L'ordinanza «modulare» del Consiglio federale può essere posta in vigore integralmente o in parte, a seconda della situazione di penuria che si presenta concretamente. Limitazioni e divieti verranno stabiliti e gerarchizzati in base alle necessità di risparmio e agli effetti sull'economia e sulla popolazione (da una limitazione dei comfort a misure più incisive).

Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di gestione un ruolo importante è svolto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), incaricata dal Consiglio federale di elaborare, secondo le indicazioni del settore Energia, i necessari provvedimenti preliminari in caso di grave penuria di elettricità. A tale scopo, l'AES ha istituito l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). Quando nell'ordinanza è menzionata l'AES, si intendono l'OSTRAL e i suoi membri, in particolare i gestori delle reti di distribuzione. L'AES fa in modo che, nel quadro dello svolgimento dei compiti che le sono affidati, nessuno degli attori attivi nei mercati della produzione, del commercio e dell'approvvigionamento di energia elettrica possa accedere a dati sui consumatori o a informazioni sensibili dal punto di vista economico di altri gestori. I dati dei consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti in loco.

2. Potenziale di risparmio atteso dalle misure proposte

Le limitazioni e i divieti proposti nell'utilizzo dell'energia elettrica (di seguito: misure) riguardano in particolare i settori riscaldamento (9,3 % dei consumi finali di elettricità in Svizzera), acqua calda (4,7 %), illuminazione (9,7 %), climatizzazione, ventilazione, impianti tecnici (11,1 %), mobilità interna (6 %) informazione, comunicazione e intrattenimento (5,3 %). Il consumo di elettricità per il riscaldamento e l'acqua calda è più marcato nelle economie domestiche (67 % per il riscaldamento, 70 % per l'acqua calda), mentre il consumo per l'illuminazione, la climatizzazione, la ventilazione e gli impianti tecnici è da attribuire in special modo al settore dei servizi. Anche l'industria è toccata da queste misure, ma a quest'ultima si applica in particolare il contingentamento per i grandi consumatori.

Il potenziale di risparmio delle misure proposte è stimato, per l'intero territorio nazionale, al 15 per cento circa del consumo annuo in Svizzera. Si tratta di un valore indicativo dato che, per molti settori, non si dispone di dati dettagliati per poter stimare correttamente il potenziale di risparmio. Nei casi in cui sono disponibili dati sul consumo, si tratta solitamente di dati annui. Il potenziale di risparmio effettivo durante un periodo di gestione dipende dalla stagionalità dei consumi di ogni utilizzo e, nella migliore delle ipotesi, può solamente essere

¹ Cfr. Ordinanza sul contingentamento di energia elettrica, anch'essa posta in consultazione.

stimato.

Le cifre menzionate sono tratte dal rapporto sull'analisi del consumo di energia in Svizzera 2000–2019 per categoria di utilizzazione², realizzato nell'ottobre del 2020. L'ultimo rapporto disponibile (novembre 2021) è stato volutamente escluso: i dati presi in considerazione si riferiscono infatti al 2020, anno segnato dalla pandemia, e quindi non rappresentativo per il consumo reale di corrente in Svizzera.

Il criterio decisivo per l'efficacia delle misure è il comportamento della popolazione e delle imprese. La pandemia ha dimostrato che, per modificare il comportamento, i divieti sono più efficaci delle raccomandazioni.

3. Commento ai singoli articoli

Ingresso

In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l'articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.

In virtù dell'articolo 64 LAP e solamente per la durata di validità delle misure di intervento economiche, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi (ossia leggi e ordinanze federali). Le disposizioni devono essere riportate nell'allegato 1 LAP. La non applicabilità deve essere dichiarata solamente per il periodo di tempo in cui entra in conflitto con le misure di intervento.

In virtù dell'articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell'economia – nella fattispecie all'AES – compiti pubblici ai sensi di detta legge, in particolare per lo svolgimento di compiti di sorveglianza (cfr. spiegazioni all'art. 7).

Articolo 1

La limitazione o il divieto di determinati impieghi dell'elettricità ha lo scopo di ridurre il consumo energetico o, in caso di necessità, di spezzare i picchi di carico.

Le limitazioni e i divieti valgono per tutti i consumatori finali che si approvvigionano in energia elettrica dalla rete pubblica svizzera e/o sono ad essa allacciati.

Articolo 2

Con la limitazione dell'utilizzo si può conseguire un risparmio limitato di energia elettrica che consente, a seconda della necessità di risparmio e della situazione, di ricorrere a un numero minore di misure più restrittive per l'economia e la popolazione.

Occorre fare una distinzione fra le limitazioni il cui rispetto è affidato ai singoli consumatori, gestori di impianti e prestatori di servizi, e le limitazioni che vengono direttamente applicate dai gestori delle reti di distribuzione tramite apposite misure tecniche.

L'allegato 1 riporta possibili limitazioni da applicare sotto la responsabilità personale. L'elenco potrebbe essere integrato con altre limitazioni dopo la consultazione o a seguito di ulteriori accertamenti, e dunque non è da considerarsi esaustivo nella sua forma attuale.

Le limitazioni riguardano principalmente la regolazione elettrica della temperatura dell'acqua (riscaldamento e raffreddamento), oppure si tratta di limitazioni temporali per gli impieghi dell'elettricità.

Le limitazioni vengono applicate in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 3 prevede limitazioni più rilevanti che verranno dunque disposte solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori.

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4 e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle diverse misure deve avvenire in modo coordinato per evitare effetti collaterali non necessari. Per esempio, nella gestione dei trasporti pubblici concessionari³ va presa in considerazione anche la limitazione dell'uso privato delle auto elettriche, per evitare incentivi

² *Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken*, ottobre 2020, rapporto realizzato su mandato dell'Ufficio federale dell'energia.

³ Per le imprese concessionarie del trasporto pubblico valgono disposizioni particolari emanate con un'ordinanza separata.

controproducenti.

Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell'approvvigionamento lo renderà necessario.

Le limitazioni dei gestori delle reti di distribuzione vengono inserite al capoverso 3. Poiché attualmente le condizioni quadro di questi ultimi non consentono una gestione a tappeto, questo capoverso viene inserito in forma incompleta in previsione delle possibilità future. Se le capacità di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione verranno limitate a seguito delle disposizioni in virtù della presente ordinanza, i gestori saranno esentati dal loro obbligo di fornitura ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico. Secondo l'articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d'intervento economico il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. In questo contesto ci si avvale di questa possibilità. Le disposizioni verranno indicate nell'allegato 1 della LAP. La modifica dell'allegato è oggetto di un'ordinanza a parte, come avvenuto già per altri casi in precedenza (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le prescrizioni di tecnica legislativa della Confederazione.

Il capoverso 5 disciplina la limitazione dell'illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici. Le autorità competenti, in particolare l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, stabiliscono in quali spazi l'illuminazione debba essere mantenuta per ragioni di sicurezza (deroga). Anche questa possibilità è mantenuta per l'intero periodo di validità dell'ordinanza, come le misure secondo il capoverso 1.

Articolo 3

Tutti gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico non strettamente necessari devono essere spenti o scollegati dalla rete elettrica. Ciò vale in particolare per gli impianti e gli apparecchi in standby, purché questo non danneggi gli impianti stessi o la loro riaccensione non comporti un onere sproporzionato (p. es. una riprogrammazione).

Articolo 4

I divieti di utilizzo di energia elettrica vengono definiti in modo da avere il minor impatto possibile sulla popolazione e sull'economia. Per quanto possibile, i divieti devono avere ripercussioni solo a livello di comfort. I beni e i servizi d'importanza vitale non devono essere toccati in modo sostanziale.

I divieti sono elencati nell'allegato 2 e vengono applicati in modo scaglionato a seconda della gravità e dell'andamento della penuria. L'elenco potrebbe essere integrato con altri divieti dopo la consultazione o a seguito di ulteriori accertamenti, e dunque non è da considerarsi esaustivo nella sua forma attuale. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 4 prevede divieti che avrebbero conseguenze di ampia portata e verrebbero quindi disposti solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori.

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell'approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4, e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L'impiego delle diverse misure deve avvenire in modo coordinato per evitare effetti collaterali non necessari.

Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il DEFR deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell'approvvigionamento lo renderà necessario.

Articolo 5

I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di collaborare e di attuare le limitazioni di utilizzo conformemente all'articolo 2 capoverso 3, informando in merito l'AES e/o l'OSTRAL.

Inoltre, rimangono gratuitamente a disposizione degli utenti finali per fornire informazioni in relazione alla presente ordinanza e alle limitazioni attuate direttamente da loro stessi con mezzi tecnici, per esempio con impianti di telecomando centralizzato.

Articolo 6

Al DEFR spetta il compito di informare in modo adeguato la popolazione in caso di modifica delle limitazioni e dei divieti.

Articolo 7

Il controllo sul rispetto delle disposizioni è delegato ai Cantoni, ad eccezione del controllo sulle limitazioni di utilizzo conformemente all'articolo 2 capoverso 3.

Le limitazioni e i divieti valgono sia nell'ambito pubblico che in quello privato. La portata delle misure è troppo ampia per permettere un controllo sistematico; in particolare in ambito privato le possibilità di controllo sono molto limitate. Tuttavia, in caso di grave penuria, si può presupporre che la popolazione adotterà un comportamento più responsabile, e anche il controllo sociale contribuirà in tal senso.

Le limitazioni attuate a livello tecnico dai gestori delle reti di distribuzione tramite impianti di telecomando centralizzato o simili saranno sottoposte al controllo dell'OSTRAL.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'articolo 49 LAP.

L'efficacia delle limitazioni e dei divieti viene monitorata a livello sovraordinato da Swissgrid, in quanto parte di OSTRAL.

Articolo 8

L'esecuzione spetta al DEFR, ai Cantoni, all'USTRA, al settore Energia e all'AES e/o OSTRAL, ognuno per il proprio ambito di competenza.

Articolo 9

Una misura di risparmio che esplica i suoi effetti anche su un altro atto normativo è la riduzione della velocità sulle autostrade. In questo modo si agisce direttamente sul consumo di energia delle auto elettriche. Il numero di questi veicoli continua ad aumentare e, di conseguenza, aumenta il potenziale di risparmio della misura. D'altro canto, in questo modo verrà pure diminuito il consumo di oli minerali che dovrebbero essere messi a disposizione per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. Sarà inoltre necessario meno carburante, il che contribuirà al minore consumo di corrente.

Questo articolo verrà applicato in base alla situazione. La modifica transitoria dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale è valida solo per la durata delle misure d'intervento.